

N. 00586/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01000/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2011, proposto da:

....., rappresentato e difeso dagli avv.ti e
..... del Foro di Ancona, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte
Segreteria, in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale risulta domiciliata
per legge, in Torino, corso Stati Uniti, 45; Ministero della Giustizia - Dipartimento
per l'Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa Circondariale di Saluzzo
(CN), in persona del dirigente p.t.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. GDAP - 0208162 - 2011 - PU - GDAP - 2000 - 24/5/2011 -
0208162 - 2011, fasc. n. 38026, notificata il 30/5/2011, con la quale il Ministero
della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione
Generale del Personale e della Formazione, non ha accolto l'istanza di

trasferimento dell'interessato prodotta in data 31/3/11;
di ogni altro atto e provvedimento comunque presupposto, connesso, inerente o
conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 la dott.ssa Manuela
Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, meritevole di apprezzabile considerazione
il dedotto vizio di violazione di legge, avuto riguardo alla circostanza che l'art. 33,
comma 5, della legge n. 104 del 1992, così come modificato dall'art. 24 della legge
4 novembre 2010, n. 183, non subordina più l'accoglimento della richiesta di
trasferimento ad altra sede del lavoratore che fruisce dei permessi di cui al comma
3 della medesima norma alla dimostrazione dei requisiti dell'esclusività e della
continuità dell'assistenza;

Ritenuto, conseguentemente di accogliere l'istanza cautelare contenuta nel ricorso,
anche avuto riguardo al pregiudizio dedotto dal ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, accoglie, nei sensi e
nei termini di cui in motivazione, l'istanza cautelare in epigrafe indicata e, per
l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Fissa per la discussione del merito del ricorso in epigrafe l'udienza pubblica del 9 febbraio 2012.

Compensa tra le parti le spese di lite relative alla presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)